



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e nome

È costituita l' "Associazione Culturale Pescepirata": una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione culturale Pescepirata, di seguito nominata *Associazione*, persegue i seguenti scopi:

- ^ proporre, diffondere, stimolare la passione di scrittura e lettura, dare quindi a tutti gli appassionati un **punto di riferimento**, un luogo, virtuale e non, in cui realizzare le proprie aspirazioni culturali, sociali e artistiche;
- ^ aiutare gli appassionati di scrittura ad affinare la tecnica, insegnare loro l'editing e mettergli a disposizione strumenti e persone per farlo emergere dall'amatorialità. Quindi **laboratorio di scrittura** con sezioni didattiche e pratiche.
- ^ cercare talenti letterari, scoprirli, aiutarli a trovare un contratto editoriale. Cercare di farli approdare dall'editore e sostenerli prima, durante e dopo la pubblicazione. Quindi **scouting, segnalazione, promozione** e sostegno post pubblicazione.
- ^ proporre e stimolare l'idea di una passione che unisce, che aiuta la **socializzazione**. Cercare quindi di stimolare il confronto tra appassionati di lettura e scrittura e promuovere progetti di scrittura ed editing collettivi o collaborazioni tra appassionati. Quindi condivisione e partecipazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'*Associazione* svolge ogni attività necessaria, comprese le seguenti:

- ^ realizzazione e vendita di pubblicazioni editoriali quali antologie di racconti di più soci, opere collettive o opere mono autoriali di soci. Cartacee o digitali, autoprodotti o prodotti in partnership con altri soggetti, distribuiti attraverso i canali di pescepirata o canali tradizionali editoriali;
- ^ organizzazione di eventi promozionali di pubblicazioni prodotte da pescepirata o di opere di soci che hanno pubblicato con altri soggetti;
- ^ organizzazione di corsi didattici e attività di formazione, su web, in formato cartaceo o anche corsi fisici veri e propri;
- ^ servizi letterari quali: valutazione testi, editing, correzione bozze, consulenze editoriali, rappresentanza, attività redazionali e promozionali (realizzazione di piani di marketing, blog, siti web, booktrailer e comunicati stampa);
- ^ realizzazione e vendita di materiale promozionale dell'associazione e dei canali ad essa legati, finalizzati ad aumentare la visibilità del marchio pescepirata;
- ^ organizzazione di eventi aperti ai soci e al pubblico, quali: feste, incontri, seminari e convegni, mostre, esposizioni, eventi artistici;

L'*Associazione* può sottoscrivere accordi e convenzioni con altri enti pubblici e privati, associazioni e società per lo sviluppo di iniziative che siano affini ai suoi scopi. Può svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. L'*Associazione* si avvale per i propri scopi di strumenti quali: forum, blog e social network contraddistinti dal nome "Pescepirata", lasciandone però ad ognuno completa autonomia, struttura decisionale, indipendenza e proprietà.

Art. 3 - Sede

L'*Associazione*, per convenzione, ha sede legale presso il domicilio del suo Presidente. Tuttavia non essendoci una sede operativa ed essendo i soci delocalizzati su tutto il territorio, la sede operativa in cui svolgere discussioni e riunioni è sul web, nel dominio pescepirata.it. Tutte le comunicazioni sono espresse sulla *pagina web* dell'associazione, le attività principali vengono svolte nel forum pescepirata.it e le assemblee con relative votazioni si svolgono in un subforum dello stesso dominio, a cui hanno accesso solo i soci.

Art. 4 - I Soci

L'*Associazione* è composta di soci fondatori, ordinari e onorari che hanno diritti e obblighi che variano a seconda della loro tipologia. L'ammissione all'*Associazione* è a tempo indeterminato, tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere mediante comunicazione scritta. Le quote sociali versate non sono in ogni caso trasferibili o rimborsabili. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

La qualifica di socio si perde a seguito di dimissioni, decesso, morosità, radiazione da parte del Consiglio Direttivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea generale ordinaria. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'[art. 24 Codice Civile](#), è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale.

L'*Associazione* è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo statuto, lo spirito e gli ideali; l'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo a maggioranza.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'*Associazione* non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

Art. 4.1 - Soci Fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'*Associazione*, sono pertanto di diritto membri permanenti del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono per dimissioni scritte o per impedimento definitivo.

Art. 4.2 - Soci Ordinari

Sono coloro che accedono all'*Associazione* per domanda, versando contestualmente la quota associativa annuale; partecipano all'assemblea con voto deliberativo.

Art. 4.3 - Soci Onorari

Sono le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'*Associazione* o prestazioni di servizi che ne permette il mantenimento, il miglioramento e l'implementazione di progetti. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, lo status di socio onorario permette uguali diritti dei soci ordinari (partecipano all'assemblea con voto deliberativo). Tali soci saranno elencati (se non diversamente richiesto) in apposita sezione del sito dell'*Associazione*. La qualifica di socio onorario è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione.

Art. 5 - Gli organi dell'associazione

- ♣ l'Assemblea dei soci
- ♣ il Consiglio direttivo
- ♣ il Presidente
- ♣ il Vicepresidente
- ♣ Il tesoriere

Art. 5.1 – L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e prende le decisioni necessarie a un corretto funzionamento dell'*Associazione*. Sono chiamati a dare la loro opinione e il loro voto tutti i soci di cui all'articolo 4, in regola con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un solo voto. L'assemblea è presieduta virtualmente dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L'assemblea non si svolge in un luogo fisico bensì in un forum specifico a cui hanno accesso solo i soci. Siccome l'assemblea avviene su web sarà di volta in volta stabilita una data di inizio e una di fine, le quali possono variare a discrezione del presidente. I soci sono chiamati a partecipare per mezzo di avviso nella pagina web dell'*Associazione* e per posta elettronica.

Ogni punto dell'ordine del giorno è contenuto in un argomento (topic) in cui i soci sono chiamati a discutere e dare il

proprio contributo. I soci poi, per esprimere il voto, dovranno rispondere palesando, in un post di risposta, i voti dei singoli argomenti. Rimanendo questi on line, ogni votante potrà monitorare la regolarità controllando anche che il conteggio dei voti sia corretto. Passato un tempo tecnico di 1 settimana per ricorsi, o segnalazione di errori, verrà dichiarata "votazione regolare". Tutte le decisioni sono prese a maggioranza.

Viene stabilito che per la validità dell'assemblea (ordinaria o straordinaria), almeno un terzo dei soci devono essersi registrati nel registro di presenza. Nel caso di mancato numero legale verrà fatta una seconda chiamata in cui la validità ci sarà a prescindere dal numero dei partecipanti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 5.1.2 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. All'Assemblea ordinaria annuale devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- ⤴ la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'*Associazione*;
- ⤴ il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea annuale delibera inoltre:

- ⤴ la nomina del Consiglio Direttivo;
- ⤴ l'approvazione del Regolamento interno dell'associazione;
- ⤴ altri argomenti dell'ordine del giorno;
- ⤴ la ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
- ⤴ la politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, i soci possono richiedere al consiglio di indire un'assemblea qualora lo ritengano necessario e il consiglio può accettare o meno la richiesta a sua insindacabile discrezione. Nei casi di Assemblea ordinaria indetta durante l'esercizio sociale, verranno dibattuti e votati i punti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare solo sé stesso.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

Art. 5.1.3 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo per deliberare su:

- ⤴ la modifica dello Statuto;
- ⤴ lo scioglimento dell'*Associazione*, come previsto all'art. 9;

Per modificare lo Statuto occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'*Associazione*, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 5.2 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si compone di almeno tre membri, fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea tra gli iscritti nel libro dei soci, in aggiunta ai Soci Fondatori che ne fanno parte di diritto. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente. Il Consiglio può essere convocato in ogni momento a richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso e ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail con un preavviso di almeno 24 ore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le riunioni del consiglio direttivo avvengono nelle stesse modalità delle assemblee dei soci: art. 5.1

Determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'*Associazione*. Definisce le modalità di amministrazione dei fondi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale.

Art. 5.3 – Il presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, eleggibile per più mandati.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali in prima persona o tramite il tesoriere. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e le riunioni del comitato direttivo, svolge i compiti di direzione e coordinamento dell'attività del consiglio direttivo e vigila sull'andamento generale dell'associazione e sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del

Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Art. 5.4 – Il vicepresidente

Il presidente può nominare un vicepresidente che lo supporta nella gestione dell'Associazione, la sua candidatura deve avere approvazione dal Consiglio Direttivo. La carica viene rinnovata di anno in anno.

Il Vicepresidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci.

Art. 5.5 – Il tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità in prima persona. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

Art. 6 – Cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 7 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ♣ contributi degli aderenti;
- ♣ contributi di privati;
- ♣ contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
- ♣ contributi di organismi internazionali;
- ♣ beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
- ♣ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ♣ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ♣ fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 8 - Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Fa eccezione il primo esercizio che avrà una durata ridotta e cioè dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Presidente deve predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere salvati in forum dedicato all'Associazione, a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 10 - Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.